



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DISPERSIONE CENERI IN AREA PRIVATA" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI MAGLIANO E TRONZANO IN DATA 9 APRILE 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- il regolamento n. 264 per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino:
 - all'articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, al punto 1 cita:

"L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.";
 - all'articolo 36 - Vigilanza, al punto 2 riporta:

"Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione ...";
 - all'articolo 37 - Consegna dell'urna, punto 6 - a e b - specifica:

"L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;"
- la Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), all'articolo 3 riporta:

"la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); la dispersione in

- mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti";
- La Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 all'Articolo 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri), punto 1, riporta:

"1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

 - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
 - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;
 - 3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare ed in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
 - 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).";
 - l'Articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) definisce così un Centro Abitato:

"insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";

RILEVATO CHE

- La Circolare 29 dicembre 1997, n. 6709/1997 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998) riporta:

"Considerato: che sorgono, in particolare, perplessità circa l'esatta interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3, comma 1, punto 8 del codice ...

La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo".;

- L'ISTAT definisce il centro abitato come:
"la località abitata costituita da un "aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili ... Con tale definizione si vuole differenziare il centro abitato dal nucleo abitato, che non possiedono una forma di vita sociale autonoma ma dipendono dai primi. L'ISTAT definisce il nucleo abitato come la "località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili ...";
- l'Articolo 3, comma 1, numero 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) riporta:
"strada Vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico";

CONSIDERATO CHE

- la legge sancisce il diritto alla dispersione in area privata;
- le zone periferiche situate sulla collina di Torino non corrispondono alla descrizione di Centro Abitato a cui fa riferimento la legge ma piuttosto a quella di Nucleo Abitato ed in alcuni casi a quella di Case Sparse definita dall'ISTAT;
- il confine di Centro Abitato definito dalla Città di Torino confina senza soluzione di continuità con i Centri Abitati dei comuni limitrofi impedendo di fatto un diritto sancito dalla legge;
- nello specifico caso da cui nasce questa interpellanza la strada in questione, situata sulla collina di Torino è riportata su numerose mappe pubblicate sul sito del Comune di Torino come strada Vicinale del Cresto;
- la dispersione delle ceneri in area privata rispetto a quella in natura garantisce ancora maggiore tutela della sensibilità altrui in quanto avviene in area non accessibile anche per semplice ed involontario transito ad altri cittadini;

- sancendo la legge la legittimità di dispersione delle ceneri sia in natura che in area privata, è escluso qualsiasi impedimento di tipo sanitario;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:

- 1) quali iniziative intendano assumere per garantire il diritto riconosciuto dalla Legge alla dispersione in area privata e in natura.
- 2) se sia possibile ridefinire il confine di Centro Abitato e identificare come Nucleo abitato alcune zone della città di Torino che già lo sono per realtà corrispondente a definizione ufficiale.

F.to: Silvio Magliano
Andrea Tronzano